

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENVENUTO, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BORDONALI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle dighe e degli invasi, sui controlli per la loro sicurezza e sull'uso delle risorse a ciò destinate

Presentata il 27 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella memoria di tutti gli italiani è scolpita la data del 9 ottobre 1963, giorno del disastro della diga del Vajont. Solo pochi giorni dopo, il deputato Saragat assunse l'iniziativa di proporre una Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nel corso della IV legislatura (legge n. 370 del 1964, ora abrogata), che concluse i propri lavori adottando due relazioni nel corso del 1965. I documenti citati ponevano in evidenza le fragilità di un sistema idrico nazionale che,

nelle sue imponenti e avveniristiche soluzioni ingegneristiche, prestava il fianco a sprechi, incurie e finanche dolose omissioni nelle azioni di manutenzione, di ammodernamento e di controllo.

Con la presente proposta di legge s'intende nuovamente avviare un percorso parlamentare di attenzione verso questo segmento importantissimo delle infrastrutture nazionali, sia sul versante della sua sicurezza che su quello delle risorse ad esso destinate. Si tratta di competenze che, in

massima parte, ricadono all'interno dell'ambito di azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto concerne le grandi dighe di competenza statale, attualmente 532; mentre è affidata alla competenza regionale (articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) la vigilanza sulle dighe di altezza inferiore o uguale a 15 metri, con un volume di invaso inferiore o uguale a 1.000.000 di metri cubi (cosiddette « piccole dighe »). Ma non va dimenticato il ruolo che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge nell'ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, quale centro di competenza.

L'età media delle dighe italiane è di circa sessantatré anni, con valori medi maggiori (circa settanta anni) per le regioni dell'arco alpino e degli Appennini liguri e tosco-emiliano, mentre valori di età media inferiori a quarantacinque anni si riscontrano per le dighe delle regioni del sud.

Nell'ambito del Piano operativo infrastrutture è attualmente finanziato – tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – il programma di opere straordinarie per la messa in sicurezza delle grandi dighe, volto essenzialmente alla loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, che prevede 142 interventi sulle grandi dighe, per un totale complessivo di circa 468 milioni di euro.

Con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è stata prevista l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico (articolo 1, comma 516), articolato in una sezione « acquedotti » (comma 517), d'iniziativa dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e in una sezione « invasi » (comma 518), d'iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il primo stralcio del Piano è attualmente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi » (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018).

In data 6 dicembre 2018 è stato adottato, con il decreto del Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti n. 526 del 2018, un Piano straordinario degli interventi nel settore idrico, composto da trenta interventi in stato di progettazione esecutiva e definitiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili per un importo complessivo di 249,882 milioni di euro.

Nel corso del 2019 è stato previsto un cospicuo finanziamento del Piano nazionale per la sezione « invasi », finanziato dalla legge di bilancio 2019 con 1 miliardo di euro complessivo.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2019, recante l'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione « invasi », è preordinata alla realizzazione di moltissimi interventi nel territorio nazionale, dall'acquedotto di Ascoli Piceno, alla barriera antisale dell'Adige, al risanamento delle acque contaminate da PFAS in Veneto e alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma Capitale. Altrettanto importanti sono gli interventi di messa in sicurezza di impianti irrigui in Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Basilicata, i lavori della diga di Baganza, la messa in sicurezza del Lago d'Idro in Lombardia, la manutenzione straordinaria della diga Le Grazie nelle Marche, la derivazione della diga di Badana in Liguria, i lavori di completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis in Sardegna e l'adduttore di Ponte Liscione in Molise.

Investimenti di tali dimensioni, su infrastrutture di assoluta rilevanza, richiedono un *surplus* di attenzione e di controllo da parte delle istituzioni pubbliche.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle dighe e degli invasi, sui controlli per la loro sicurezza e sull'uso delle risorse a ciò destinate.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione, prevedendo che essa concluda i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e presenti alle Camere, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, una

relazione indicante le attività di indagine svolte, nonché i risultati dell'inchiesta. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione, quest'ultima viene rinnovata, con la possibilità di rieleggere i suoi componenti.

La Commissione viene convocata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché venga costituito l'ufficio di presidenza. Il comma 4 disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza, in cui, oltre al presidente, vengono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano di età.

All'articolo 3 vengono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione, relativi, in generale, all'acquisizione di informazioni e di elementi di conoscenza su tutti gli aspetti connessi alla materia di sua competenza, evitando comunque sovrapposizioni all'attività giudiziaria. In particolare, la Commissione deve verificare le condizioni effettive delle dighe e degli invasi, nonché di ogni altra infrastruttura connessa alla loro sicurezza; verificare l'efficienza e l'efficacia dei controlli riferiti al funzionamento e allo stato di sicurezza delle dighe e degli invasi; verificare l'efficienza e l'efficacia delle procedure concernenti l'uso delle risorse destinate alla ri-

strutturazione, all'ammodernamento, alla ricostruzione, alla messa in sicurezza e alla nuova costruzione delle infrastrutture idriche oggetto della legge, nonché la loro congruità rispetto ai fabbisogni; verificare le eventuali responsabilità, anche di natura contabile e amministrativa, nel mancato utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea o da altri organismi internazionali; effettuare controlli, anche a campione, sull'uso delle risorse pubbliche e private destinate al miglioramento delle infrastrutture idriche oggetto della legge; valutare la rispondenza della normativa vigente alle esigenze di tutela collettiva e di efficiente allocazione delle risorse.

All'articolo 4 si disciplinano i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale gode degli stessi poteri e delle medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati. L'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica reca una diversa formulazione, prevedendo che «I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria». La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze, diversamente dall'indagine conoscitiva che, pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata, non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che una Commissione parlamentare di inchiesta può esercitare sono, naturalmente, limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni.

Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 2 dell'articolo 4 si fa richiamo alle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti – e 372 – falsa testimonianza.

Alla Commissione che esercita i suoi poteri di inchiesta non possono essere op-

posti né il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Qualora gli atti o i documenti oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tali segreti non potranno essere opposti alla Commissione.

Al comma 5 dell'articolo 4 si prevede il divieto di adozione in capo alla Commissione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, riproducendo il dettato della legge n. 1 del 2014 che ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i docu-

menti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

La presente proposta di legge disciplina, altresì (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma della legge n. 1 del 2014), l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora essa, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale – rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda a un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Viene stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salva diversa disposizione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Al comma 6 viene indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle dighe e degli invasi, sui controlli per la loro sicurezza e sull'uso delle risorse a ciò destinate, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.

3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'ele-

zione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare le effettive condizioni strutturali delle dighe e degli invasi, nonché di ogni altra infrastruttura connessa alla loro sicurezza;

b) verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli riferiti al funzionamento e allo stato di sicurezza delle dighe e degli invasi;

c) verificare l'efficienza e l'efficacia delle procedure concernenti l'uso delle risorse finanziarie destinate alla costruzione di nuove dighe e invasi e alla ristrutturazione, all'ammodernamento, alla ricostruzione e alla messa in sicurezza delle dighe e degli invasi esistenti, nonché la congruità delle medesime risorse rispetto ai fabbisogni;

d) verificare l'esistenza di eventuali responsabilità politiche o amministrative per il mancato utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea o da altri organismi internazionali per gli scopi di cui alla lettera *c*);

e) effettuare controlli, eventualmente a campione, sull'uso delle risorse pubbliche

e private destinate al miglioramento delle dighe e degli invasi;

f) valutare la rispondenza della normativa vigente in materia di dighe e di invasi alle esigenze di tutela collettiva e di efficiente allocazione delle risorse.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti

dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



18PDL0084490